



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
39	04/02/2026	216	02	03

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81. Illecito amministrativo accertato da ARPAC Dipartimento di Caserta con nota di contestazione 34969/2021. Trasgressore: legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Ditta Laminazione Sottile S.p.a. Obbligato in solido Ditta Laminazione Sottile S.p.a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un sopralluogo tra il 19/04/2021 ed il 21/04/2021, presso la ditta Laminazione Sottile Spa autorizzata in A.I.A. con decreto n. 38 del 27/02/2012, da cui scaturivano:
 - Relazione Finale AIA del 04/06/2021
 - Verbale 46/Lp/21
 - Verbale 45/Lp/21
 - Verbale 22/An/21
 - Verbale 30/DSF/21
 - Verbale 29/DSF/21
 - Verbale di verifica ispettiva prima giornata
 - Verbale di verifica ispettiva ultima giornata
 - RapportoDiProva_20210006448-2 relativo alle acque di scarico
 - RapportoDiProva 6569-21 relativo alle emissioni in atmosfera
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive risultavano le seguenti criticità e difformità:
 - *«PER LA MATRICE ACQUE REFLUE: 1 In merito al misuratore in continuo di Cromo esavalente (serie ICON CRIV 00051 della Metrohm Italia) è stata acquisita, all'atto del sopralluogo, copia della Distinta di prestazione Tecnica effettuata dalla ditta Metrohm Italia srl in data 09.03.2021, da tale documentazione si evince che sono trascorsi 2 anni e mezzo dall'ultima manutenzione.*
 - 2. *Relativamente al phmetro utilizzato per il controllo delle sonde del SIMPEC, l'ultima verifica dello strumento risale al 27.01.2021; dalla scheda di verifica acquisita si evince che, nella pratica il controllo strumentale consiste nel fare misure ripetute di pH di tre tamponi (pH 7,00- pH 4,01 e pH 9,21), se la media di cinque misure risulta essere compresa in un intervallo di $\pm 0,14$, la verifica strumentale è superata; nella scheda non è riportata la data dell'ultima calibrazione del pHmetro ovvero a quando risale la costruzione dell'ultima curva di calibrazione, in merito si rappresenta che la calibrazione periodica dell'insieme strumento-elettrodo, mediante standard certificati, è essenziale per compensare le deviazioni del potenziale di asimmetria e della pendenza a cui è soggetto l'elettrodo nel tempo. Pertanto, solo eseguendo frequentemente la calibrazione è possibile correggere la variazione di risposta a cui sono soggetti gli elettrodi.*
 - 3. *Relativamente agli autocontrolli dell'anno 2020; tra la documentazione acquisita non sono presenti gli autocontrolli da effettuare con cadenza trimestrale nel punto di monitoraggio intermedio relativo all'impianto SIMPEC, previsto dalla tabella C9-2 a pag 107 del PMC del DD 381 del 2016; per i due punti di scarico di acque reflue industriali nell' anno 2020 sono stati eseguiti due autocontrolli ma non con cadenza semestrale, in quanto relativi a campionamenti effettuati nei mesi di Marzo e Luglio.*
 - *PER LA MATRICE ATMOSFERA: Mancata comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA per dismissione del camino E22 e relativo sistema di abbattimento, con conseguente convogliamento delle emissioni derivanti dal forno a doppia camera denominato FDC1 nel camino E18.*
 - 2. *Superamento valore limite espresso come portata autorizzata per l'emissione E18.*
 - 3. *Presenza di materiale polverulento sul piazzale prospiciente l'area fonderia.*
 - 4. *Migliorare l'aspirazione delle nebbie oleose derivanti dal laminatoio sbizzatore convogliate al camino E7.*
 - 5. *Presenza di emissioni diffuse nella zona dei laminatoi finitori ad impianto fermo.*

- *PER LA MATRICE RIFIUTI SUOLO: La pavimentazione interna è in discreto stato, mentre quella esterna è lesionata in alcuni punti.
La pavimentazione esterna è lesionata in alcuni punti.»;*
- Che, in base ai suddetti rilevamenti con nota n. 34969/2021, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., a carico del gestore dell'impianto all'epoca dei fatti
*****OMISSIS*****
***** la violazione delle prescrizioni del Decreto autorizzativo AIA e pertanto punita dal c. 2 dell'art. 29- quattordices del D.Lgs. n.152/06 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro "Per le difformità descritte al paragrafo 5.1 (matrice emissioni in atmosfera, punto 1) della allegata relazione finale AIA, in quanto ha eseguito una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'AIA.";
- Che sono pervenute allo scrivente memorie difensive da parte della ditta;
- Che tutto quanto sopra menzionato si intende, qui, integralmente riportato.

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, per quanto rilevante in questa sede, dalle memorie difensive emergeva: «*Matrice Atmosfera Comunicazione all'A.C. di modifica non sostanziale dell'AIA in relazione all'assetto emissivo di E18 e contestuale dismissione dell'E22.*

Il camino E22 stato temporaneamente posto fuori servizio a far dal 15-03-2021 a seguito di un collasso strutturale dell'impianto di abbattimento ad esso annesso. L'impianto lavorava in parallelo con il filtro a maniche afferente al camino E18. La configurazione è: 2 forni che inviano gli effluenti ad un sistema composto da due impianti di abbattimento che lavorano insieme (in parallelo). Tale configurazione risulta agli atti delle documentazioni tecniche in possesso dell'A.C. nonché agli atti presentati per il riesame dell'AIA. Venuto a mancare uno dei due impianti, l'abbattimento delle emissioni è rimasta a carico del solo filtro afferente al camino E18. Per limitare il carico di inquinanti, uno dei due forni (FDC 2 o FDC 1), da allora, viene caricato solo con materia prima priva di vernice o impurità. L'impianto di abbattimento sostitutivo è stato acquistato e sarà consegnato nel mese di settembre 2021. Il fuori servizio è stato, come previsto, registrato su apposito registro; il differente assetto è stato comunicato con PEC del 03-05-2021, contestualmente all'invio delle analisi di autocontrollo del primo semestre 2021. Si conclude che l'azienda si è vista costretta ad effettuare una imprevista manutenzione straordinaria prolungata che non ha modificato la configurazione impiantistica ed il quadro emissivo rispetto a quanto autorizzato. Piuttosto ha temporaneamente ridotto il flusso di inquinanti immessi in atmosfera.»

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 29 quattordices comma 2, del D.lgs. 152/2006 recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente";
- Che l'art. 29 quattordices comma 7, del D.lgs. 152/2006 recita: "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che Pagina 2 di 5 omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.";
- Che la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012 modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, con riferimento "all'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania", nell'assegnazione delle competenze ad alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni Generali, ha

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
*****OMISSIS*****/Laminazione Sottile S.p.a.- Codice tributo: 561
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa